



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

BANDO DI CONCESSIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DORDONI.

1. PREMESSE E INTERESSE TRANSFRONTALIERO

1.1 PREMESSE

In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 18.9.2025 e della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Impiantistica sportiva e comunale – project financing n. 231 del 25.2.2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare la gestione del servizio di cui all'oggetto conformemente a quanto previsto dal Libro IV, Parte II del D. Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura, come previsto all'art. 2, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

1.2 INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'ente concedente ha verificato la possibile sussistenza di un interesse transfrontaliero certo e rilevante relativamente alla presente concessione. Considerata la natura del contratto per il servizio di gestione di un impianto sportivo comunale, comprensivo dell'organizzazione delle attività prettamente a carattere locale previste dall'allegato capitolato (atletica leggera, apertura al pubblico, manutenzione ordinaria) nonché il valore complessivo della concessione (€ 120.000 per due anni, ovvero € 240.000 in caso di rinnovo), nettamente inferiore alle soglie comunitarie, si ritiene che il servizio presenti caratteristiche territorialmente circoscritte.

La gestione del Centro Sportivo richiede infatti una continua presenza e una organizzazione radicata nel territorio, elementi che rendono necessario un elevato grado di prossimità geografica dell'operatore economico. Inoltre, l'apertura quotidiana dell'impianto, i servizi alla cittadinanza e il supporto alle scuole, comportano un onere organizzativo che mal si concilia con l'intervento di operatori stabiliti in altri Stati membri.

Alla luce di tali condizioni, si ritiene non plausibile né economicamente conveniente la partecipazione da parte di operatori economici esteri, in assenza di un interesse transfrontaliero certo e rilevante.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BA9665377F

CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: [Homepage - Comune Sesto San Giovanni](http://www.comune.sesto-san-giovanni.mi.it).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Paolo

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

[Home - ARIA](#)

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

[ANAC: Registro comunicazioni adempimenti](#)

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente [link](https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto):

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4 PUBBLICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli art. 85 e 184 del D. Lgs. 36/2023 il presente bando di concessione verrà pubblicato:

- sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) di ANAC;
- sulla BDNCP di ANAC.
- Sulla Piattaforma di Regione Lombardia ([Home - ARIA](#))
- sul sito istituzionale dell'ente concedente [Homepage - Comune Sesto San Giovanni](#) - Sezione Bandi di Gara;
- sul sito istituzionale dell'ente concedente [Homepage - Comune Sesto San Giovanni](#) – Sezione Amministrazione trasparente.
- sull'Albo Pretorio dell'ente concedente.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

5.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di concessione;
2. Capitolato speciale e relativi allegati planimetrici;
3. Domanda di partecipazione 2026;
4. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
5. *eDGUErequest (in formato xml)*;
6. Patto di integrità;
7. Offerta economica;
8. Link PVL ANAC;
9. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, gratuita e illimitata:

- sul profilo dell'ente concedente, nella sezione "Bandi di Gara", al seguente [link](#):
[Concessione del servizio per la gestione del centro sportivo Dordoni - Comune Sesto San Giovanni](#)
- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma SinTel" al seguente [link](#):
[ARIA SpA](#)

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide e Manuali" al seguente [link](#):

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

5.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **23 marzo 2026** per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", nell'interfaccia "Dettaglio", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato. L'ente concedente provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **27 marzo 2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma o modalità che non permetta le caratteristiche di tracciabilità e parità di trattamento.

Pertanto, **non** verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma.

5.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte dell'ente concedente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ente concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, FINALITA', SUDDIVISIONE IN LOTTI, VALORE

6.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Centro sportivo comunale "Dordoni" (di seguito denominato Centro sportivo), sito in via Bixio n.69 in Sesto San Giovanni (MI), comprese tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute come di seguito elencate:

- area sportiva con attrezzature e pista di atletica;
- palazzina di servizio, costituita da spogliatoi, servizi igienici, docce, uffici, magazzini e centrale termica;
- edificio biglietteria, con dotazione anche di bagni per il pubblico;
- tribuna (priva di agibilità a pubblico spettacolo, capienza massima 99 spettatori).

Sono **esclusi** dagli oneri della gestione la manutenzione e la conduzione dei seguenti impianti:

- centrale termica;
- impianto ascensore;

e le utenze relative alle forniture di:

- teleriscaldamento;
- acqua;
- energia elettrica

che restano a carico del Comune.

Resta inoltre ad esclusivo carico del Comune anche l'eventuale manutenzione straordinaria del Centro sportivo, qualora occorrente.

Il Centro sportivo, gli impianti e le strutture annesse vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano completi di tutti gli arredi e le attrezzature sportive di proprietà comunale presenti.

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto sportivo nonché dal contributo annuale erogato dal Comune in conto gestione (cfr. art. 6 del Capitolato), tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'omologazione della pista è scaduta. Pertanto, non sarà possibile effettuare gare ufficiali, non essendo omologabile finché non verranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria per rigenerare la pista e rimettere a norma il centro sportivo e le sue attrezzature sportive;

- per quanto riguarda l'eventuale organizzazione di manifestazioni con presenza di pubblico, considerato che il Centro sportivo non è dotato di Certificato di Agibilità di Pubblico Spettacolo, dovrà essere garantita una **capienza massima non superiore a 100 spettatori** (ai sensi dell'art. 20 D.M. 18.3.1996) prevedendo comunque, a carico del soggetto organizzatore della manifestazione sportiva e per tutta la durata dell'evento, la predisposizione di tutte le misure di *safety* e *security* previste dalla normativa vigente.

6.2 FINALITA'

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare operatori economici interessati alla gestione del centro sportivo di atletica "Dordoni" ed è volta a favorire:

- Organizzazione e gestione di attività di atletica leggera, amatoriale e agonistica;
- Eventuale organizzazione e gestione di altre attività sportive compatibili con le strutture del centro sportivo;
- Uso del centro sportivo senza oneri da parte di scuole e persone con disabilità;
- Uso del centro sportivo senza oneri da parte del Comune di Sesto San Giovanni per attività sportive, ricreative e sociali organizzate direttamente o patrocinate dal Comune;
- Uso del centro sportivo da parte dei cittadini per attività amatoriale con tariffazione ad accesso.

Al fine di perseguire le finalità di servizio riguardanti le persone con disabilità e le scuole, si applicherà l'offerta gestionale formulata in proposito dall'aggiudicatario in sede di gara, fermo e stabilito che, per quanto riguarda l'apertura del centro sportivo e le attività oggetto di concessione, il concessionario dovrà garantire i seguenti minimi di servizio:

a) Apertura per la fruibilità del centro sportivo per un minimo di 1.680 ore a stagione:

- da settembre a giugno, 42 ore a settimana per circa 40 settimane;
- dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,00 – 4,5 ore al giorno;
- dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,30 – 3 ore al giorno.

b) Finalità sportive di utilità sociale e educativa:

Uso del centro sportivo senza oneri da parte delle scuole del territorio cittadino:

- da settembre a giugno, 27 ore a settimana per circa 30 settimane;
- dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,00 – 4,5 ore al giorno.

c) Uso del centro sportivo senza oneri da parte delle persone con disabilità:

- da settembre a giugno, 42 ore a settimana per circa 40 settimane;
- dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 13,00 – 4 ore al giorno;
- dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,30 – 3 ore al giorno.

d) Uso del centro sportivo senza oneri da parte del Comune di Sesto San Giovanni, per attività sportive, ricreative e sociali organizzate direttamente o patrocinate dal Comune:

- collaborare con il Comune per favorire, presso il Centro, le attività sportive, ricreative e sociali organizzate direttamente o patrocinate dal Comune di Sesto San Giovanni per almeno 12 giornate all'anno.

e) Uso del centro sportivo da parte dei cittadini per attività amatoriale con tariffazione ad accesso:

- dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,00 – 4,5 ore al giorno
- dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,30 – 3 ore al giorno

Si rimanda per maggiori specifiche relative all'oggetto della concessione a quanto contenuto nel Capitolato speciale.

6.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente concessione è costituita da un lotto unico non frazionabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023. Tale scelta deriva da una valutazione motivata dell'Amministrazione, che ha considerato l'insieme delle attività richieste (apertura al pubblico, gestione sportiva, manutenzione ordinaria, coordinamento con scuole e associazioni, vigilanza e presidio delle strutture) come prestazioni strettamente integrate sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello organizzativo.

La suddivisione in lotti, oltre a risultare artificiosa rispetto all'unitarietà gestionale degli impianti e delle attività a essi connesse, determinerebbe la perdita delle necessarie economie di scala, un aumento dei costi di coordinamento e dei controlli amministrativi, contabili, contrattuali ed esecutivi, una conseguente dilatazione dei tempi di verifica, a parità di risorse umane disponibili, nonché una significativa complicazione gestionale dell'impianto. Tali effetti risulterebbero in contrasto con i principi di efficacia, efficienza ed economicità richiamati dal D. Lgs. 36/2023, compromettendo l'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e la qualità del servizio reso alla cittadinanza.

In ogni caso, la scelta di procedere mediante un unico lotto non pregiudica la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, le quali potranno concorrere singolarmente, in forma associata, consorziata o mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

6.4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 120.000,00 per due anni e pari a € 240.000,00 per un periodo comprensivo dell'opzione di proroga per ulteriori di due anni.

È prevista un'offerta a rialzo sul canone annuo di concessione posto a base di gara di **€ 1.000,00** oltre IVA.

Al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione del Centro sportivo, poiché i ricavi dell'utenza solo parzialmente sono in grado di generare un flusso di cassa adeguato a coprire tutti i costi di esercizio, anche in ragione delle richieste di gratuità indicate nel capitolato, il Comune:

1. assume a suo carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto ascensore;
- gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, qualora occorrenti;
- i costi per i consumi delle utenze di teleriscaldamento, elettricità e acqua, già intestate al Comune.

2. Interviene a supportare il perseguimento dello stesso equilibrio attraverso un contributo in conto gestione posto a carico del Comune stesso, pari a **€ 20.000,00** per ogni annualità scontato dell'importo offerto in sede di gara.

Tale contributo verrà erogato al concessionario in due rate di pari importo, una nel mese di settembre e una nel mese di marzo di ogni anno, ad eccezione della prima rata, che verrà erogata entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, e della ultima rata (la quarta o l'ottava in caso di attivazione dell'opzione di estensione, che sarà erogata entro 60 giorni dalla scadenza della durata della concessione, previa trasmissione dell'ultimo bilancio e rendiconto di gestione da parte del Concessionario.

L'erogazione della rata successiva alla chiusura di ogni stagione sportiva (luglio/giugno) è subordinata alla presentazione del rispettivo bilancio di gestione come indicato all'art. 10, lett. P) del capitolato.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (€)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P	
(a)	Importo per 1 (un) annualità			60.000,00
(b)	Importo complessivo della concessione per le 2 (due) annualità			120.000,00
(c)	di cui costi della manodopera (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)			44.000,00
(d)	costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)			0,00

Il valore della concessione per due annualità è come indicato nella tabella alla lettera **(b)**.

Tale importo comprende i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato indicativamente in € 44.000,00, come risulta alla lettera **(c)**, calcolati sulla base dei seguenti elementi riferiti a tutti i servizi in appalto:

- numero di ore annuali richieste dal servizio, stimate in 2.800, e quindi in 54 ore settimanali per 52 settimane l'anno;
- costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale in relazione al contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato dall'ente concedente.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in

conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **H077 - CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive profit e no profit**

considerando il trattamento economico del personale appartenente alla categoria "Operatori complementari dello Sport" – inquadrati al Quinto livello, con mansioni di "addetto alla manutenzione dei giardini e campi sportivi" e/o di "Operaio qualificato", per i quali è prevista una retribuzione minima mensile di € 1.254,00 e orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera unitamente ai costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (H07A) non è automatica: tali contratti saranno efficaci solamente ove l'ente concedente, a seguito di verifica documentale, accerti la piena equivalenza economico-normativa e la comparativa rappresentatività delle organizzazioni firmatarie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Difatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato Allegato I.01, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dall'ente concedente (H07A), l'operatore economico concorrente **è tenuto** ad allegare alla documentazione amministrativa il file "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" unitamente alla documentazione probatoria.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'ente concedente.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati nel presente bando potrà dare luogo, nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati, alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala giacché l'onere istruttorio dell'ente concedente per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori medi indicati dall'ente concedente.

7. DURATA DELLA CONCESSIONE, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **2 (due) anni**.

È altresì prevista, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, una opzione di estensione della durata contrattuale per ulteriori 2 (due) anni, alle medesime condizioni, espressamente indicata nei documenti di gara, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Trovano applicazione le penali previste all'art. 22 del capitolato.

7.2 REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Non è prevista indicizzazione per il canone della concessione nonché del contributo erogato dal Comune.

Trova applicazione l'art. 192 del D. Lgs. 36/2023.

7.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 189, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

L'ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 189, comma 1, lett. d) del D. lgs. 36/2023.

a) La durata della concessione potrà essere estesa, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di ulteriori **2 (due) anni**.

L'esercizio dell'opzione è subordinato a:

- una valutazione positiva dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto da parte del concessionario;
- il persistere dell'interesse pubblico alla prosecuzione della gestione del Centro sportivo.

L'opzione di estensione non è automatica, ma richiede una comunicazione formale via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza ed è adottata mediante atto amministrativo motivato.

L'estensione della durata non può in alcun caso comportare modifiche sostanziali del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 36/2023.

Resta fermo il divieto di proroga della concessione previsto dall'art. 178, comma 5, salvo la revisione in caso di eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 192, comma 1.

b) A tutela della continuità del servizio e dell'interesse pubblico, l'ente concedente si riserva la facoltà di disporre, in via eccezionale e temporanea, una proroga tecnica della presente concessione, limitata al tempo strettamente necessario per completare la procedura di affidamento del nuovo contratto (non superiore a sei mesi), non ulteriormente rinnovabile, qualora si verificassero ritardi non imputabili all'amministrazione e la mancata continuità del servizio possa comportare grave pregiudizio alla sicurezza stradale, alla tutela ambientale e all'igiene pubblica. La proroga tecnica non costituisce rinnovo contrattuale, ma misura straordinaria per garantire la continuità del servizio essenziale.

La proroga non è automatica e dovrà essere esercitata mediante comunicazione al concessionario tramite posta elettronica certificata, e formalizzata mediante apposito atto amministrativo, prima della scadenza del contratto e solo dopo la pubblicazione della nuova procedura.

Tabella n. 2

Opzioni previste	Importi (€)
Valore della concessione per due anni	120.000,00
Opzione di estensione per due anni	120.000,00
Valore globale della concessione	240.000,00

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora l'ente concedente accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. lgs. 36/2023, ossia che sussistano *"rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara"*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora l'ente concedente accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self Cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dall'ente concedente sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece l'ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dall'ente concedente sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece l'ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte dell'ente concedente dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non rispettino le clausole contenute nel protocollo di legalità;
- la mancata accettazione del Patto di integrità ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

10.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e non automatica di cui all'art. 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 gli operatori economici concorrenti, oltretutto le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe all'ente concedente la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(b) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D.

lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(c) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 ovvero di non essere ad essa soggetto.

Per quanto concerne l'applicazione delle quote di occupazione giovanile e femminile nelle nuove assunzioni, l'Ente concedente ritiene pienamente applicabile la deroga prevista dall'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023. Occorre infatti chiarire che la natura dell'affidamento comporta che il servizio sia normalmente svolto da associazioni sportive dilettantistiche, ovvero enti di piccole dimensioni e con assetti organizzativi semplificati, nei quali l'organico risulta spesso esiguo e caratterizzato da una forte componente di volontariato. Le attività richieste si configurano come mansioni altamente operative, spesso coperte da personale già formato, con margini ridotti per l'introduzione di nuove assunzioni strutturate.

10.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte dell'ente concedente all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

10.3 REQUISITO DI IDONEITÀ

(d) Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere:

- l'**iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

in alternativa

- l'**iscrizione** nel **Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI** per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva e che, ogni anno, il CONI deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio è acquisita d'ufficio dall'ente concedente. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. L'iscrizione nel registro del CONI è fornita dal concorrente su richiesta dell'ente concedente qualora questa non fosse reperibile d'ufficio.

10.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(e) possedere un **fatturato globale maturato nel triennio** (riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili) non inferiore ad **€ 50.000,00**,
oppure,

in caso di adozione del Bilancio per cassa, possedere un **valore totale complessivo delle uscite della gestione** maturato nel triennio (riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili) non inferiore ad **€ 50.000,00**.

Tale requisito è richiesto per la necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa per le società di capitali;
- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- verbali di approvazione del Bilancio di cassa da parte dell'Assemblea dei soci del soggetto concorrente.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

10.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(f) abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti (2023-2025) alla pubblicazione del presente bando, servizi di gestione di impianti o campi sportivi analoghi a quelli oggetto di gara per un valore complessivo delle attività gestite nel triennio pari ad almeno **€ 40.000,00**.

Il requisito è proporzionato all'importo e alla complessità del servizio, in quanto il concessionario dovrà garantire la gestione continuativa dell'impianto, con utenze ed eventi sportivi, nonché la manutenzione dello stesso e l'equilibrio finanziario. L'esperienza pregressa cumulata assicura la capacità organizzativa e tecnica necessaria per la continuità del servizio e la tutela dell'interesse pubblico.

Il requisito in oggetto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione o mediante atto equipollente sottoscritto dal concorrente, in cui vengano elencati i principali impianti o campi gestiti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente concessione, con l'indicazione del periodo di esecuzione, del committente, pubblici o privati e dell'importo di ciascun servizio di gestione.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- copia dei certificati rilasciati all'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti/convenzioni stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia delle rendicontazioni di gestione degli impianti approvati dall'ente concedente;
- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

10.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui ai punti **(e)**, **(f)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro

i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'ente concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'ente concedente.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(d)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa per l'ammissione alle procedure di affidamento sono disciplinati dall'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 fermo restando che:

a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) tali requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Resta quindi operante il "cumulo alla rinfusa" dei requisiti di cui ai punti **(e)** ed **(f)**.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo decreto al fine di decidere sull'esclusione.

11 INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di **iscrizione alla Camera di Commercio o di iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali, l'iscrizione alla Camera di Commercio o nel **Registro istituito dal Consiglio Nazionale del CONI**.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi).**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso lo stesso ente concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

12 REQUISITI DI ESECUZIONE

1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'ente concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

3) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare all'ente concedente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

13 GARANZIA PROVVISORIA

Secondo quanto disposto dall'art. 48, commi 1 e 4, del D. Lgs. 36/2023 relativo alla disciplina speciale da applicare ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- una garanzia provvisoria, definita all'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, pari all'1% del valore della concessione, ovvero di **€ 1.200,00**. Tale importo è da considerarsi fisso poiché, ai sensi dell'art. 4-bis del citato decreto, **non** si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2. Tale richiesta risulta motivata dalla necessità di garantire la serietà dei concorrenti ed evitare mere offerte opportunistiche nonché dal valore della concessione e la conseguente tutela dell'interesse pubblico.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale [Benvenuto](#). Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare pubbliche". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:

[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](#)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria deve essere:

- verificabile telematicamente presso l'emittente;

ovvero

- gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

La mancata indicazione delle modalità di verifica della garanzia è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (ente concedente);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
6. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. se del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del citato decreto.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 189, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Considerata la natura del servizio, che non comporta un'elevata intensità di manodopera, nella presente concessione le attività potranno essere subappaltate solo in parte, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, il subappalto potrà essere autorizzato solo nei limiti in cui non comprometta la prevalenza dell'esecuzione diretta da parte

dell'aggiudicatario.

Le prestazioni di cui ai periodi precedenti, ai sensi dell'art. 119, comma 2, non potranno tuttavia, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*subappalto a cascata*) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di gestione dell'impianto, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del concessionario, nonché la diluizione delle responsabilità.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario, in via indicativa e non esaustiva, trasmette:

- il contratto di subappalto alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore** al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia (da intendersi superiore al 20% minimo) di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'ente concedente corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

15 SOPRALLUOGO

Considerata la tipologia del servizio, il sopralluogo delle aree e dei luoghi oggetto della concessione, allo scopo di prendere cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle interferenze che potranno verificarsi, **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, soltanto a seguito dell'espletamento di tale formalità.

Il sopralluogo dovrà essere espletato **in presenza** presso il luogo oggetto della presente concessione poiché non è possibile individuare una forma alternativa di presa visione.

Il sopralluogo viene effettuato nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento da prenotare via *e-mail* all'indirizzo impiantisticasportiva@sestosg.net e da confermare sempre via *e-mail*. Il soggetto delegato dagli operatori economici concorrenti per l'espletamento della formalità di sopralluogo sarà accompagnato da un addetto comunale.

La richiesta di sopralluogo all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato deve riportare i seguenti dati:

- oggetto della procedura;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I referenti dell'Ente concedente concorderanno con l'operatore economico date e orari dei sopralluoghi secondo le disponibilità nei giorni feriali lavorativi, esclusi quindi sabato e festivi.

Le richieste di sopralluogo potranno pervenire con le modalità sopra indicate **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 23 marzo 2026**. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori richieste di sopralluogo.

Non sono ammesse diverse modalità di prenotazione di appuntamento.

Non sono ammesse richieste di prenotazione di appuntamento pervenute dopo il termine sopra indicato.

NB: Si precisa che il soggetto incaricato ad effettuare tale attività potrà essere accompagnato **da non più di 2 (due)** persone.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata attestazione, la quale dovrà essere allegata, firmata digitalmente, alla documentazione amministrativa.

La mancata allegazione dell'attestazione è sanabile a condizione che tale documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta ed il sopralluogo effettuato.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo con le modalità sopra indicate, l'ente concedente **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente, da soggetto munito di delega e di copia del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. In alternativa ogni operatore raggruppando / aggregando / consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale Lombardia n. 27/2006 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata) potranno effettuare sopralluogo tramite il proprio rappresentante legale o altro soggetto purché delegato da quest'ultimo, delega da rendersi in carta libera da parte del rappresentante legale con l'indicazione della persona delegata.

16 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, i concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

[Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio** ed è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da documento equipollente

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
[Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

17 FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

18 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 2 aprile 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta. L'invio effettivo avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

19 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

Ciascun operatore economico concorrente può presentare una sola offerta. Tuttavia, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per

la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere, all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dell'ente concedente e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dell'ente concedente. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

20 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda; è altresì sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità;
- **è sanabile** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione), aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento relativo al requisito di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non sono sanabili** e quindi è causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 l'ente concedente assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

21 STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dall'ente concedente:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUERequest (formato xml);
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Attestazione di sopralluogo;
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;

- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale];**
- Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL **[Eventuale];**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale];**
- Documentazione in caso di soggetti associati **[Eventuale].**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere non gli step successivi.

Qualora un operatore economico selezioni una modalità per cui esiste già una busta telematica amministrativa, la precedente entrerà nello stato "sostituita".

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità che consente l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

21.1 Domanda di partecipazione (ed eventuale procura)

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (si veda paragrafo 21.3).

La domanda deve essere sottoscritta:

1. in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti**, dalla Mandataria;
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
5. In caso di aggregazioni di rete dotate di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
6. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
7. In caso di aggregazioni di rete dotate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
8. In caso di GEIE **non ancora costituito**, da tutti i soggetti che costituiranno il Gruppo;
9. In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare all'ente concedente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023.

21.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 21.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_CONCESSIONE_DORDONI.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dall'ente concedente nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP al presente link:

[Homepage | Acquisti in rete](#)

Il servizio è utilizzabile a seguito di login. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'*eDGUERequest* l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti link:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il *DGUEResponse*, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte dell'ente concedente in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUErequest messo a disposizione dall'ente concedente, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

21.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

21.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

21.5 Sopralluogo

Attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo.

21.6 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

21.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate esecutrici. Dovrà essere sottoscritto anche dall'ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

21.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

21.9 [Eventuale] Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL

Dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL qualora l'operatore economico concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.

21.10 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 11.

21.11 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 1. **[Eventuale]**, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi **[indicare i motivi]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale];

- ci. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[data]** da **[indicare da chi]**;
- cii. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[data]** da **[indicare da chi]**;
 - 1. **[Eventuale]**, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice);
 - 2. che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data **[data]** da **[indicare da chi]**;
 - 3. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - 4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)
 - 4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)
 - 5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - 6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ente concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ente concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

22 STEP 2 – BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli

appositi boxes creati dall'ente concedente e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e relativi allegati.

L'operatore economico sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri previsti in questo bando.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**,

- **non** dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del rialzo offerto dal concorrente sul canone e/o all'entità del ribasso offerto dal concorrente sul contributo in conto gestione a carico del Comune;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'ente concedente.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi boxes creati dall'ente concedente e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e contiene obbligatoriamente i documenti di cui al punto **(1)** e **(2)** e facoltativamente di cui ai punti **(3)** e **(4)**:

(1) Relazione tecnica;

(2) Criteri quantitativi;

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(4) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione qualitativa indicati nella tabella n. 4 riportata al successivo paragrafo 26.1. La relazione tecnica **non** dovrà superare complessivamente le **10 (dieci)** facciate in formato A4, carattere *Century Gothic*, dimensione 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Non è concesso la presentazione di allegati.

Il limite delle dieci facciate per la redazione dell'offerta tecnica, così come il divieto degli allegati, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) Criteri quantitativi

Il concorrente dovrà compilare il documento messo a disposizione dell'ente concedente, o documento equipollente, relativo ai criteri di valutazione quantitativa indicati nella tabella n. 4 riportata al successivo paragrafo 26.1.

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

Il contratto di avvalimento deve contenere l'indicazione chiara e dettagliata dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché il riferimento al criterio premiale cui tali requisiti si correlano, ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell'offerta.

(4) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

23. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposito box creato dall'ente concedente e corrispondente a quanto di seguito indicato.

(1) Offerta economica

Negli appositi campi di compilazione del modello "Offerta economica campo Dordoni" predisposto dall'ente concedente e allegato alla documentazione di gara, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti valori:

- il rialzo economico offerto sul valore del canone annuo posto a base d'asta, pari a € 1.000,00 oltre IVA, con un massimo di due decimali;
- il ribasso economico offerto sul valore del contributo in conto gestione a carico del Comune posto a base d'asta, pari a € 20.000,00 annui, con un massimo di due decimali.

NB: il rialzo offerto dovrà essere il solo valore economico, espresso in euro, in più rispetto al canone posto a base di gara. Analogamente, il ribasso offerto dovrà essere il solo valore economico, espresso in euro, in meno rispetto al contributo a carico del Comune posto a base di gara.

- nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.
- nel campo "di cui costi della sicurezza" il concorrente inserisce i costi "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere.

Non sono ammesse offerte in diminuzione sul canone e in aumento sul contributo del Comune posti a base di gara.

L'attribuzione del punteggio economico verrà effettuata unicamente sulla base di quanto offerto dall'operatore economico concorrente sul modello "Offerta economica campo Dordoni".

Pertanto, la formulazione della graduatoria provvisoria sarà completata **fuori piattaforma**, vista l'impossibilità per la Piattaforma di gestire più di un parametro economico, di cui uno in rialzo e l'altro in ribasso.

Tuttavia, stante l'obbligo che la Piattaforma impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, di valorizzazione dei campi economici, unicamente al fine di permettere l'adempimento obbligatorio e procedere con l'iter di invio dell'offerta, l'operatore economico dovrà inserire, direttamente sulla Piattaforma, quanto segue:

- nel campo "Offerta economica" presente a sistema, il concorrente inserisce il rialzo economico, in più rispetto al canone, espresso in euro con un massimo di due decimali;
- nel campo "costi del personale" presente a sistema, il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere che dovrà essere pari a quanto indicato nel modello "Offerta economica campo Dordoni";
- nel campo "costi della sicurezza" presente a sistema, il concorrente inserisce i costi "specifici" (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che dovrà essere pari a quanto indicato nel modello "Offerta economica campo Dordoni";

Si chiede ai concorrenti di prestare la massima attenzione nel riportare sulla Piattaforma i medesimi valori richiesti così come indicati nel modello "Offerta economica campo Dordoni".

Poiché, come detto, la formulazione della graduatoria provvisoria avverrà **fuori piattaforma**, in caso di discordanza, varrà quanto indicato ed offerto dal concorrente sul modello "Offerta economica campo Dordoni" e non quanto invece riportato sulla Piattaforma.

(2) Piano Economico Finanziario (PEF)

In relazione alla presente procedura, non è richiesta la presentazione di un Piano Economico-Finanziario (PEF), né in forma asseverata né in forma semplificata.

La concessione oggetto di gara non comporta alcun investimento a carico del concessionario, né la realizzazione di opere, né interventi di natura straordinaria, né l'assunzione di rischio di costruzione. Ai sensi degli artt. 183, comma 2, e 179 del D. Lgs. 36/2023, il PEF è richiesto unicamente nelle concessioni che prevedono investimenti rilevanti o la necessità di attestare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, circostanza qui non ricorrente. La normativa vigente non prevede l'obbligo di PEF per le concessioni di servizi sottosoglia prive di investimento, come confermato dall'art. 183 del citato decreto legislativo che richiede requisiti economico-finanziari e

tecnico organizzativi proporzionati all'oggetto del contratto, e dall'art. 192, che disciplina esclusivamente la revisione della concessione in caso di eventi straordinari.

Inoltre, il contributo economico riconosciuto dall'Amministrazione ha natura gestionale e non costituisce contributo pubblico agli investimenti, né è finalizzato alla copertura del costo di opere o di infrastrutture. Tale contributo, pari ad € 20.000 annui, integra i ricavi da utenza per garantire l'equilibrio della gestione, ma non determina i presupposti per la redazione o per l'asseverazione di un piano economico-finanziario.

Infine, la sostenibilità economica delle offerte è comunque assicurata dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza (art. 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023) nonché dall'eventuale procedura di verifica della congruità e anomalia dell'offerta.

24. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SinTel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

25. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta. Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 3

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento sia propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

26.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella n. 4

	Criteri di valutazione	Punteggio Max (D)	Punteggio Max (Q)
A	Capacità		
A.1	Numero di atleti dalla società tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) nella stagione 2024/25. Età 6 - 10 da 0 -10 atleti 1 punto da 11 - 20 atleti 2 punti Oltre 20 3 punti Età 11 - 14 da 0 -10 atleti 1 punto da 11 - 20 atleti 2 punto Oltre 20 3 punti Età 15 - 18 da 0 -10 atleti 1 punto da 11 - 20 atleti 2 punti Oltre 20 3 punti Età 18 + da 0 -10 atleti 1 punto da 11 - 20 atleti 2 punti Oltre 20 3 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 12
A.2	Numero di collaboratori abilitati come allenatori. • come istruttori/allenatori tesserati F.I.D.A.L.: 1 punto per ciascun tecnico, fino ad un massimo di 5 • come istruttori/allenatori laureati ISEF: 1 punto per ciascun tecnico fino ad un massimo di 5 (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 10
B	Progetto di gestione delle finalità sportive:		
B.1	Il concorrente dovrà indicare la propria proposta di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività sportiva di Atletica leggera, amatoriale ed agonistica, relativa agli atleti minori di 18 anni. (CRITERIO DISCREZIONALE)	Max 9	
B.2	Il concorrente dovrà indicare la propria proposta di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività sportiva di Atletica Leggera, amatoriale ed agonistica, relativa agli atleti maggiori di 18 anni. (CRITERIO DISCREZIONALE)	Max 9	
B.3	Finalità sportive di utilità sociale e educativa. Nella relazione, il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione dei servizi a supporto della fruizione per l'uso del centro sportivo senza oneri da parte delle scuole. (CRITERIO DISCREZIONALE)	Max 5	
B.4	Finalità sportive di utilità sociale e educativa; Nella relazione, il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione dei servizi a supporto della fruizione per l'uso del centro sportivo senza oneri da parte dei disabili. (CRITERIO DISCREZIONALE)	Max 5	
B.5	Finalità sportive di utilità sociale e educativa; Nella relazione, il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione dei servizi a supporto della fruizione per l'uso del centro sportivo da parte dei cittadini per attività amatoriale con tariffazione ad accesso. (CRITERIO DISCREZIONALE)	Max 5	

C	Progetto di gestione dell'impianto e qualità dei servizi di gestione degli spazi		
C.1	Esperienza maturata nella gestione degli impianti sportivi corrispondenti a quello oggetto di affidamento: 1 punto per ogni anno di gestione fino a un massimo di 5 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 5
C.2	Il concorrente dovrà descrivere le modalità di programmazione ed esecuzione dei servizi di conduzione e funzionamento del centro sportivo, intesi quali vigilanza, custodia, controllo, manutenzione ordinaria e sanificazione degli ambienti di servizio (docce e spogliatoi), con l'obiettivo di tutelare la sicurezza degli utenti e il mantenimento degli spazi in condizioni di efficienza, in modo da garantire la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e della comunità. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 5	
D	Giornate a disposizione dell'Amministrazione per eventi sportivi		
D.1	Il concorrente dovrà indicare il numero di giornate a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'uso del centro sportivo per eventi, che il concorrente intende prevedere in aggiunta alle n. 12 giornate richieste dal Comune. 1 punto per ogni giornata offerta di gestione fino a un massimo di 5 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 5
TOT		38	32

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

26.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione di ciascuno dei criteri **discrezionali** di cui alla lettera **D**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ogni commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ogni commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti. In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sottoindicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie causa il numero di offerte ammesse **pari o inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella n. 5

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3

Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente e adeguata	0,7
Completi e adeguati	0,8
Completi e adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

26.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente **Ci**, variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione delle seguenti formule

1) Formula al rialzo massimo:

$$Ci = Vi/Vmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito;
Vi = valore dell'offerta del concorrente (i) espressa in termini di rialzo economico (importo economico in più rispetto al canone a base di gara);
Vmax = rialzo economico più conveniente (numericamente più alto).

Viene quindi premiato il concorrente che offre l'importo economico più alto riferito al canone posto a base di gara.

2) Formula allo sconto massimo:

$$Ci = Ri/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente (i) rispetto al requisito;
Ri = valore dell'offerta del concorrente (i) espressa in termini di ribasso economico (importo economico in meno rispetto al contributo del Comune a base di gara)
Rmax = ribasso economico più conveniente (numericamente più alto).

Viene quindi premiato il concorrente che offre l'importo economico più basso riferito al contributo del Comune posto a base di gara.

26.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica nel suo complesso sarà effettuata in base alle seguenti ponderazioni:

Tabella n. 6

Criteri economici	Punteggio
Rialzo sul canone (Rcan)	5
Ribasso sul contributo (Rcon)	25
Totale	30

26.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri dell'offerta tecnica ed economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo

criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum [C_x * P_x]$$

dove

P_i = punteggio complessivo del concorrente *i*-esimo.

C_x =coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo.

P_x = punteggio per il criterio X;

X = 1, 2, 3..., *n*, con *n* pari al numero di criteri di valutazione.

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri discrezionali non riparametrati, e quantitativi) presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi discrezionali come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dei punteggi ottenuto dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: L'ente concedente procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'ente concedente in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene resa, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ente concedente potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

28. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle

suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità dell'ente concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 26.5

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche ammesse e a calcolare il relativo punteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

- (1) ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso;
- (2) in caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri **discrezionali**;
- (3) qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta dell'ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sull'aspetto economico. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura. Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida;

- (4) Infine, dovesse permanere l'ex aequo, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- ha verificato essere **in diminuzione** rispetto all'importo del canone a base di gara o **in aumento** rispetto all'importo del contributo in conto gestione a carico del Comune a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024 Allegati.pdf](#);
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere.

L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera nonché il superamento dei 4/5 del punteggio massimo sia per l'offerta tecnica che per quella economica, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

33. AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

33.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, verifica:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

33.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 c. 4 e art. 117 c. 14 del D.Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza.

L'importo non è soggetto né alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 né alle maggiorazioni di cui all'art. 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla consegna della garanzia definitiva, la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario presentata in sede di offerta è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di attivazione dell'opzione di estensione della concessione o della proroga tecnica, come previste agli artt. 7.1 e 7.3 del presente bando, l'ente concedente richiederà all'esecutore del contratto l'adeguamento proporzionale dell'importo della cauzione definitiva rispetto al valore delle modifiche in fase di esecuzione attivate. Tale adeguamento dovrà essere perfezionato prima dell'avvio della stessa.

33.3 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito dell'ente concedente:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo

Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Sesto San Giovanni, 26.2.2026

Il RUP
Paolo Margutti
(firmato digitalmente)